

N. R.G. 292-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice
Dott. Alessandra MIRABELLI	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 292-1/2024 r.g. PU promosso da:

IPIFIN COLLECTION S.R.L. (codice fiscale e partita Iva: 10153830962) con sede legale in Benevento (BN), località Ponte Valentino Zona Ind.le Asi Z5 snc, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta

- ricorrente

nei confronti di:

DOLCE E SALATO DI SPINA FRANCESCA & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale e partita Iva: 02688871207) con sede legale in Castel di Casio (BO) via Berzantina n. 30/1

SPINA FRANCESCA (codice fiscale: SPN FNC 55C68 G273R)

FRAGIORGI RAFFAELE (codice fiscale: FRGRFL52M22 G273V)

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Cattani del foro di Bologna



- resistente

Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 è stata proposta dalla ricorrente istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di euro 192.069,33, credito derivante da un rapporto di locazione finanziaria sorto in origine a favore di Intesa San Paolo Provis s.p.a. ed oggetto poi di cessione dapprima a favore di Banca Ifis s.p.a., cui è subentrata in forza di conferimento di ramo d'azienda IFIS NPL s.p.a. (ora IFIS NPL INESTING s.p.a.) e successivamente con atto di cessione del 25/06/24 a favore dell'odierna ricorrente.

Assume parte ricorrente che, nonostante l'intervento in procedura esecutiva immobiliare in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall'originaria contraente, il credito non è stato soddisfatto.

Le parti resistenti si sono costituite con unico difensore, eccependo la carenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, primo comma lett. d) del codice della crisi, la cessazione di fatto dell'attività sin dal 2009 (dopo appena tre anni dalla costituzione), la sola presenza di debiti all'atto della messa in liquidazione della società e l'inesistenza di immobili intestati chiedendo quindi il rigetto della domanda.

All'udienza avanti al giudice delegato alla trattazione si è dato atto delle risultanze delle informative chieste e ricevute dalla Cancelleria, non contestate dal debitore resistente e in particolare:

- la mancanza di protesti;
- la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa alla società per i periodi di imposta 2017-2018-2019 (e dei soci per il periodo d'imposta 2016);
- cartelle già notificate alla società per euro 5.480,61 (al socio Fragiorgi per euro 265.729,59 e al socio Spina per euro 50.819,78).

Disposto breve differimento, con successiva memoria del 17/12/24 la ricorrente ha rilevato la mancata contestazione del credito e che le affermazioni circa la mancanza di



qualsivoglia consistenza patrimoniale da sottoporre a liquidazione sono prive di supporto documentale; ha chiesto altresì che, laddove ritenuti sussistenti i requisiti dell'impresa minore, appurato lo stato di insolvenza in ragione del mancato pagamento della somma dovuta, sia aperta nei confronti dei resistenti (società e soci) la liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCI.

Concesso termine alla parte resistente in relazione alla nuova domanda di apertura della liquidazione controllata, la stessa ha depositato documentazione diretta a provare da un lato, la mancanza di beni da liquidare e dall'altro, l'effettiva situazione reddituale dei due soci

All'ultima udienza fissata parte resistente ha chiesto il rigetto di ogni domanda avversaria; nel termine ultimo concesso a parte ricorrente, il difensore ha ribadito la propria posizione.

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art. 27, comma 2, CCI* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo l'impresa la sede, risultante dal Registro delle imprese e corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario.

Il credito della ricorrente non è contestato e sussiste quindi la relativa legittimazione *ex art. 37 comma 2 CCI*.

Analogamente provata deve ritenersi la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro, tenendo conto anche solo del credito dell'istante, cui si aggiungono comunque i debiti portati nelle cartelle esattoriali di cui ha dato conto l'istruttoria d'ufficio.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che la parte resistente si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, II comma CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art 2, I comma lett. b) CCI, si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali



elementi sono rappresentati: dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della società ricorrente per l'ammontare complessivo di euro 192.069,33 (e ciò nonostante l'intervento spiegato nella procedura esecutiva promossa da altro creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili), dalla risalenza dell'obbligazione (il credito è stato oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze nel 2009), dalle reiterate richieste di pagamento sia da parte della originaria titolare del credito che dalle parti cessionarie, oltre che dalla notifica di cartelle esattoriali a carico della resistente per l'importo di euro 5.480,61. A dimostrazione poi della definitiva incapacità ad adempiere della società si rileva la cessazione dell'attività e la messa in liquidazione sin dal lontano 2009, dopo soli tre anni di esercizio di impresa.

Risulta quindi necessario valutare se sussistano i presupposti per l'esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali e, in caso sia comprovata la natura di impresa minore, se possa trovare accoglimento la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

Dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che la società è in liquidazione dal 2009 e da tale data, di fatto, inattiva come peraltro dimostrato dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa resistente e in particolare dai registri Iva relativi all'ultimo anno di attività e dalle dichiarazioni dei redditi della società relative ai periodi di imposta 2017-2018-2019 che presentano un reddito pari a zero; né risulta dalla citata documentazione che siano stati acquistati cespiti, mentre i debiti accertati anche a seguito delle informative delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali si attestano ben al di sotto di 500.000 euro.

L'istruttoria ha restituito, in linea con l'attività esercitata (produzione di pizza da asporto al taglio e al banco, prodotti salati, tigelle e bar), elementi certi della natura minore dell'impresa e pertanto la domanda principale deve essere rigettata.

La richiesta proposta in via subordinata può invece trovare accoglimento.



Essa è ammissibile, essendo conseguenza delle eccezioni e difese della parte resistente che è stata posta in condizioni di difendersi sulla domanda subordinata, essendo stato concesso un congruo termine per memorie.

L'art. 270, comma 5, CCI consente, per quanto non espressamente regolato dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI): tali norme procedurali sono state tutte rispettate e, per quanto attiene alle peculiarità del giudizio per l'apertura della liquidazione controllata a istanza del creditore (art. 268 commi 2 e 3 CCI), il debitore non ha chiesto di poter provare, mediante nomina e attestazione dell'OCC, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mentre, d'altro canto, come già anticipato, i debiti scaduti sono risultati superiori a 50.000 euro.

L'insolvenza è comprovata e la domanda di apertura della liquidazione controllata, pertanto, può essere accolta. Quanto ai contenuti della sentenza, si fa riferimento all'art. 270 CCI.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCI* e vi provvederà il giudice delegato *ex art. 268, comma 4, lett. b) CCI* una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere celermente i necessari accertamenti sulla condizione personale e reddituale dei debitori e sulle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (previa richiesta dei relativi giustificativi), da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con dettagliata relazione da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla presente sentenza; nelle more i debitori sono autorizzati a trattenere un importo mensile di 800 euro a testa, tenuto conto della gratuità dell'alloggio.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data*



di apertura". La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti *"destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza"*.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

rigetta

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta e dei soci illimitatamente responsabili e, in accoglimento della domanda subordinata,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di:

DOLCE E SALATO DI SPINA FRANCESCA & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale e partita Iva: 02688871207) con sede legale in Castel di Casio (BO) via Berzantina n. 30/1



SPINA FRANCESCA (codice fiscale: SPN FNC 55C68 G273R)

FRAGIORGI RAFFAELE (codice fiscale: FRGRFL52M22 G273V)

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa **Alessandra Mirabelli**;

nomina

liquidatore il dott. **Riccardo Cenci** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, comma 3, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, comma 4, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy *ex* art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice



- fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
 - depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
 - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
 - scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
 - ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
 - due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, comma 3 CCI* e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è autorizzato:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri a cura del Liquidatore;

dispone

a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese.

Si comunichi alle parti e al Liquidatore a cura della Cancelleria.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 11 febbraio 2025

Il Giudice relatore

Il Presidente



Alessandra Mirabelli

Michele Guernelli

